GIAMBENE DOTT. PIER LUIGI & ASSOCIATI

Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa

Professionisti Studio:

Dott. Pier Luigi Giambene
Commercialista - Revisore Contabile
Dott.ssa Erika Donnini
Commercialista - Revisore Legale
Dott. Luca Giambene
Dottore in Economia
Dott.ssa Francesca Giambene
Dottore in Economia

Collaboratori Studio:

Avv. Prof. Sergio Russo
Studio UCCELLI-MONTANO
Associato di Diritto Commerciale
Università di Pisa
Avv. Giuseppe Castelli
Studio Castelli Panicucci Viti & Associati
Avvocato di Diritto Civile e Penale

Avv. Emanuele Taccetti
Avvocato di Diritto Civile

Avv. Mariavittoria Michelacci
Avvocato di Diritto Civile

Studio Legale B B M D R
Avv. Giovanni Bardazzi
Avv. Giovanni Bonanni
Avv. Franco Mazzoni
Avv. Maurizio Daneri
Avv. Giovanni Renna

Of Counsel:

Avv. Prof. Ilaria Pagni
Ordinario di Diritto Processuale Civile
Università di Firenze

Quarrata, 16 aprile 2024

Circolare n. 43/2024

PAGAMENTI POS: NUOVE SANZIONI PER LE OMESSE COMUNICAZIONI DEI DATI

Ritenendo fare cosa utile e gradita, vi informo che è sanzionata l'omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati POS da parte degli operatori finanziari. A disporlo è il DL 39/2024, che introduce un'apposita sanzione irrogabile per ciascuna violazione all'invio dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante apparecchi POS. Nello specifico è stato introdotto un nuovo comma in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici. Il nuovo comma prevede l'applicazione di una sanzione da 2.000 a 20.000 euro per ciascuna violazione degli obblighi di trasmissione, senza applicazione della riduzione da concorso di violazioni e della continuazione. La sanzione è ridotta alla metà se l'invio avviene entro i quindici giorni successivi.

La relazione illustrativa al decreto, specifica che la sanzione "Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari", in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento.

Le novità sanzionatorie sono di assoluto rilievo per la realizzazione delle attività di verifica e controllo a cura del fisco sui soggetti passivi di imposta. L'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico rappresenta una delle principali cause del fisco per la predisposizione delle lettere di compliance inviate ai contribuenti.

Gli errori commessi dagli intermediari finanziari nell'invio all'Agenzia delle Entrate dei pagamenti POS ha determinato, come da comunicato stampa dell'Agenzia dell'11 ottobre 2023, l'annullamento delle lettere di compliance già trasmesse con dati sbagliati. È pertanto fondamentale prestare molta attenzione da parte degli operatori, al fine di evitare di incorrere nella specifica misura afflittiva introdotta nell'ambito delle sanzioni irrogabili agli intermediari finanziari per violazioni degli obblighi agli stessi imposti.

L'adempimento da rispettare è riferito al riconoscimento del credito di imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici: l'articolo 22, comma 5, terzo periodo del decreto-legge n. 124 del 2019 impone infatti agli operatori, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento POS, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.A., non solo i dati identificati dei POS ma anche l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediate tali strumenti. Informazioni, modalità e termini di trasmissione sono stati poi definiti con il provvedimento direttoriale n. 253155 del 30 giugno 2022, come integrato quanto alla tempistica di invio dal successivo atto n. 340401 del 2 settembre 2022.

La norma prevede che oltre al totale giornaliero occorre inviare, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, le tipologie di operazioni, distinguendo tra pagamenti e storni, l'importo complessivo e il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente. Gli obblighi di trasmissione periodici, sono contenuti nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 dell'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Pier Luigi Giambene

